



COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/05/2023

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2023 – DETERMINAZIONI -
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Maggio alle ore 19:30, nella sala delle riunioni.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta in chiusa al pubblico sessione straordinaria di prima convocazione.

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	TORRIANO MARCO	SI
CONSIGLIERE	ASTORI DARIO	--
CONSIGLIERE	CAPRA LIDIA	SI
CONSIGLIERE	COSTANZO ENRICO	SI
CONSIGLIERE	GRAZIOTTO LUCA	SI
CONSIGLIERE	MARANGON PAOLA	SI
CONSIGLIERE	PERUZZI ALESSIO	SI
CONSIGLIERE	SILANO CARLO	SI
CONSIGLIERE	GRIGNOLIO ARMANDA	SI
CONSIGLIERE	SARESINI MARCO	--
CONSIGLIERE	ZUCCHI MATTIA	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa **SCAGLIOTTI LAURA**, Segretario Comunale, Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. **TORRIANO MARCO**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022 *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Balzola è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito — Consorzio Casalese Rifiuti CCR -, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Atteso che il Consorzio Casalese Rifiuti —CCR, di cui questo Comune fa parte, ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale anche per il Comune di Balzola dal 1/1/2022;

Richiamate le note Consorzio Casalese Rifiuti CCR :

- prot. n. 70 del 31/03/2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 893 del 01/04/2023,
 - prot. n. 73 del 03/04/2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 906 del 04/04/2023,
- con la quale veniva comunicata la possibilità di utilizzare per la determinazione delle tariffe TARI tributo puntuale 2023 il PEF 2022-2025

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore,

acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 17 del 13/04/2022, da cui risulta un costo complessivo di € 215.581,00;

Visto :

-l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

- l'art. 3 co. 5 quinquies del D.L. 228/2021 che ha introdotto il cd “sganciamento TARI” disponendo che *“ a decorrere dall'anno 2022 i Comuni in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 possono approvare i piani finanziari , le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*

- l'art. 43 co. 11 del D.L. 50/2022 che specifica che *“ nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento , il termine per l'approvazione coincide con quello di deliberazione del bilancio di previsione*

- il Decreto Ministero Interno 19/04/2023 di differimento al 31/05/2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe TARI 2023, rispetta il limite di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 attestandosi al valore di 1,0459 a fronte di un limite massimo di 4,59%.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 è pari ad € 215.581,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 82.926,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 132.654,00;

Ritenuto pertanto di dover suddividere la quota variabile della tariffa ammontante a € 132.654,00 in variabile presuntiva (€ 87.374,50) e in variabile puntuale (€ 45.279,50) in rapporto alla produzione stimata di rifiuti indifferenziati;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con tariffa a volume, modificato con DCC n. 16 del 21/04/2023 e nella presente seduta con validità 01/01/2023;

Preso atto che:

- per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 rispettando la deroga concessa dall'articolo 57 -bis del Dl 124/2019 per le utenze non domestiche.
- la suddivisione dei costi tra utenze secondo opportune valutazioni viene determinata nel 82% per le utenze domestiche e nel 18% utenze non domestiche.
- per la tassa relativa alla quota puntuale il costo al litro è determinato in € 0,0517 che moltiplicato ai lt 120 determina un costo a svuotamento pari a €. 6,204.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Regolamento della TARI puntuale , come stabilito dalle disposizioni del Consorzio Casalese Rifiuti e secondo le indicazioni sul metodo di calcolo del tributo predisposte dallo stesso Consorzio, di utilizzare per il 2023 il numero di svuotamenti minimi in funzione del numero di componenti il nucleo familiare o del tipo di attività e fermo restando la volumetria di riferimento pari a 120 litri per il contenitore del rifiuto indifferenziato, come sottoriportato :

UTENZE DOMESTICHE:

nucleo familiare	Svuotamenti minimi/ anno
1	6
2	10
3	10
4	15
5	15
6 o >6	15

UTENZE NON DOMESTICHE:

categoria	Conferimenti minimi
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12
Campeggi, distributori carburanti	26
Stabilimenti balneari	36
Esposizioni, autosaloni	16
Alberghi con ristorante	70
Alberghi senza ristorante	36
Case di cura e riposo	107
Uffici, agenzie, studi professionali	12
Banche ed istituti di credito	12
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	16
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
Attività industriali con capannoni di produzione	29
Attività artigianali di produzione beni specifici	12
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	121
Bar, caffè, pasticceria	55
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	38
Plurilicenze alimentari e/o miste	38
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	38
Discoteche, night club	20

In considerazione della variabilità di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche in funzione del kd associato all'utenza e della superficie si propone di utilizzare il metodo più equo relativo ai kg presunti di produzione dei rifiuti con soglia minima di conferimento pari al 50%;

Rilevata la particolare situazione economica delle utenze non domestiche attive e stante la necessità di scongiurare la desertificazione artigianale/commerciale ed incentivare lo sviluppo del territorio anche attraverso una riduzione delle imposte.

Ritenuto avvalersi della facoltà prevista dall'art. 34 co. 1-2 del vigente Regolamento TARI puntuale e di concedere la riduzione alle utenze non domestiche, nella misura pari alla quota di tariffa fissa e fino al raggiungimento dell'importo massimo di €. 750,00, dando atto che le suddette riduzioni sono applicate d'ufficio.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'Ufficio tributi ammonta a circa €. 11.150,00 e che trova copertura nei maggiori incassi TARI anno 2022 iscritti al bilancio di previsione 2023 al titolo 1 tipologia 101 categoria 51 ex cap.365.

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-

bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente deliberazione e nella relazione di accompagnamento al PEF 2023 il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;

Visto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile servizio tributi, di regolarità contabile dal responsabile servizio Finanziario della proposta, ai sensi dell'att.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Casalese rifiuti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13/04/2022 relativamente all'anno 2023;
3. DI STABILIRE, le seguenti scadenze TARI per l'anno 2023:
 - **prima rata 30/08/2023**
 - **seconda rata 30/11/2023**
 Applicando l'80% delle tariffe TARI 2023 calcolato sulle componente fissa e variabile presuntiva
 - **saldo 29/02/2024** comprensivo della tariffa puntuale
4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023

TARIFFE DI RIFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE

	compo nenti nucleo famigli are	ka applicata (coeff. di adattamento per superficie)	kb applicata (coeff. proporzio nale produttività)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile	Costo svuotamento minimo
uso domestico	1	0,84	1	€. 0,576	€. 77,314	€. 37,2221

uso domestico	2	0,98	1,6	€.	0,672	€.	123,703	€.	62,0369
uso domestico	3	1,08	1,8	€.	0,741	€.	139,166	€.	62,0369
uso domestico	4	1,16	2,2	€.	0,796	€.	170,091	€.	93,0553
uso domestico	5	1,24	2,9	€.	0,851	€.	224,211	€.	93,0553
uso domestico	6 o più	1,3	3,4	€.	0,892	€.	262,869	€.	93,0553
secondo case/dispos.	1	0,84	1	€.	0,576	€.	77,314	€.	37,2221
garage e pertinenze	1	0,84		€.	0,516				
garage e pertinenze	2	0,98		€.	0,672				
garage e pertinenze	3	1,08		€.	0,741				
garage e pertinenze	4	1,16		€.	0,796				
garage e pertinenze	5	1,24		€.	0,851				
garage e pertinenze	6 o più	1,3		€.	0,892				

TARIFFA DI RIFERIMENTO UTENZE NON DOMESTICHE

n°	categoria	kc applicata (coeff.poten ziale di produzione)	kd applicata (coeff. di produzione kg/mq anno)	tariffa fissa €/mq	tariffa variabile €/mq	Costo svuotamento minimo
1	musei, biblioteche, associazioni luoghi di culto	0,41	2,6	€. 0,461	€. 0,530	€.74,4429
2	campeggi , distrib. carburanti	0,75	5,51	€. 0,842	€. 1,123	€.161,2959
3	stabilimenti balneari	0,53	3,11	€. 0,595	€. 0,634	€.223,3328
4	esposizioni , autosaloni	0,4	2,95	€. 0,449	€. 0,601	€.99,2590
5	alberghi con ristorante	1,2	8,79	€. 1,348	€. 1,791	€. 434,2583
6	alberghi senza ristorante	0,86	6,55	€. 0,966	€. 1,335	€.223,3328
7	case di cura e riposo	0,98	7,80	€. 1,101	€. 1,589	€. 663,7949
8	uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,21	€. 1,202	€. 1,673	€.74,4442
9	banche	0,57	4,5	€. 0,640	€. 0,917	€.74,4442
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,01	7,11	€. 1,135	€. 1,449	€.99,2590
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,31	10,50	€. 1,472	€. 2,139	€.99,2590
12	attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico, fabbro, elettricista , parrucchiere	0,90	6	€. 1,011	€. 1,222	€.74,4442
13	carrozzeria, autofficina	1,06	7,55	€. 1,191	€. 1,538	€.124,0738
14	attività industriali con capannoni di produz.	0,68	5,56	€. 0,764	€. 1,133	€. 177,8391
15	attività artigianali con produzione beni specifici	0,89	4,5	€. 1,000	€. 0,917	€. 74,4442
16	ristoranti, trattorie	6,33	39,67	€. 7,111	€. 8,083	€. 750,6465
17	bar, caffè , pasticcerie	4,99	29,82	€. 5,605	€. 6,076	€. 341,2029
18	supermercato, pane pasta , alimentari , salumi	2,10	16,93	€. 2,359	€. 3,449	€. 235,7402
19	Pluri licenze alimentari o miste	2,11	15	€. 2,370	€. 3,056	€. 235,7402
20	ortofrutta ,pescherie, fiori	7,24	49,72	€. 8,133	€. 10,130	€. 235,7402
21	discoteche	1,25	8,56	€. 1,404	€. 1,744	€.124,0738

5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria, nella misura del 5%;
6. DI RICONOSCERE alle utenze non domestiche, una riduzione nella misura pari alla quota di tariffa fissa fino al raggiungimento dell'importo massimo di €. 750,00, calcolata d'ufficio per l'anno di imposta TARI 2023.
7. DI DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 34 del vigente Regolamento di disciplina della tassa rifiuti , viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa con copertura nei maggiori incassi TARI anno 2022 iscritti al bilancio di previsione 2023 al titolo 1 tipologia 101 categoria 51 ex cap.365.
7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente con voti favorevoli e unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto :PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2023 – DETERMINAZIONI - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023. in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 25/05/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEBERNARDI LIVIO

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**. alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2023 – DETERMINAZIONI - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023. in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 25/05/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. TORRIANO MARCO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 06/06/2023.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
PAGIN PATRIZIA

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 30/05/2023,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA